



Il giudice di pace italiano al vaglio della Corte di giustizia UE. Nota a sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020, causa C-658/18, *Governo della Repubblica italiana*

DI CELESTE PESCE*

Sommario: 1. Fatti di causa e piano di indagine. – 2. Nozione di giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE: precisazioni. – 3. Definizione di lavoratore alla luce del diritto UE applicabile. – 4. Il principio di non discriminazione *ratione causa* ed il ruolo del giudice nazionale.

1. Fatti di causa e piano di indagine

A metà luglio 2020, la Corte di giustizia UE si è pronunciata in via pregiudiziale sulla figura italiana del giudice di pace definendone natura e tutele ai sensi del diritto dell'Unione¹.

La questione all'attenzione del giudice UE nasce in seno ad un procedimento di ingiunzione per risarcimento dei danni lamentati dalla ricorrente *UX* – giudice di pace per violazione del diritto dell'Unione da parte dell'Italia.

In breve, durante la sospensione delle attività processuali prevista dall'ordinamento italiano, coincidente con il mese di agosto (2018), la ricorrente non percepisce alcuna indennità, in linea con la legislazione italiana secondo cui i pagamenti dei giudici di pace sono rapportati al numero di decisioni pronunciate nel periodo di riferimento².

Segue da parte di *UX* la presentazione al giudice di pace di Bologna del ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di ottenere la condanna dell'Italia al pagamento dell'importo corrispondente, a suo avviso, alla retribuzione per il periodo feriale che spetterebbe ad un magistrato ordinario con la medesima anzianità di servizio, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito della violazione della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo

* Ricercatore di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

¹ Corte giust., 16 luglio 2020, causa C-658/18, *Governo della Repubblica italiana*, ECLI:EU:C:2020:572.

² L'istante nel 2001, riceve la nomina di giudice di pace e svolge, dal 2002 al 2018, con cadenza settimanale escluso il periodo feriale, le sue funzioni anche a carattere penale in diversi tribunali.

determinato³ e dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE⁴, nonché dell'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE da parte dell'Italia.

I dubbi del giudice *a quo* muovono da contrapposte interpretazioni circa l'ufficio del giudice di pace. Da un lato, la legge italiana che ritiene si tratti di una carica onoraria. Dall'altra, la ricorrente giudice di pace che, al contrario, rivendica la veste di lavoratrice ai sensi della normativa dell'Unione e chiede le ferie retribuite finora negate.

Le questioni pregiudiziali si snodano in cinque quesiti di natura sia procedurale sia materiale. Di queste, due sono state ritirate dal giudice remittente; un'altra, legata alla responsabilità personale dei giudici, è stata dichiarata irricevibile dal giudice UE⁵.

Così, le questioni effettivamente vagliate dalla Corte concernono la direttiva sull'orario di lavoro⁶ e l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato⁷. E prima ancora la ricevibilità del rinvio per un paventato conflitto di interessi in capo al giudice nazionale e/o per mancanza dei requisiti essenziali ai fini della configurazione dello stesso quale giudice competente ad effettuare il rinvio alla Corte UE⁸.

I tre quesiti permettono alla Corte UE di inquadrare la figura del giudice di pace in maniera specifica, affrontando sia i profili strettamente legati all'esercizio di funzioni giurisdizionali sia la tipologia contrattuale sia la nozione di lavoratore riferibile al nostro giudice onorario. Vale a dire aspetti che trovano per la prima volta in sede europea adeguato approfondimento⁹. Di qui il rilievo della sentenza in esame.

³ Direttiva 1999/70/EG del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

⁴ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

⁵ La Corte UE rileva che il procedimento non riguarda la responsabilità personale dei giudici bensì una domanda volta ad ottenere un'indennità a titolo di ferie retribuite: Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punti 73-75.

⁶ Direttiva 2003/88/CE cit.

⁷ Direttiva 1999/70/EG cit.

⁸ Cfr. R. ADAM, A. TIZZANO (a cura di), *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Torino, 2017; G. TESAURO, P. DE PASQUALE, F. FERRARO (a cura di), *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Napoli, 2018; E. TRIGGIANI, *Spunti e riflessioni sull'Europa*, Bari, 2019; VILLANI U., *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*, Bari, 2020.

⁹ La questione può dirsi tutt'altro che conclusa o chiarita atteso che altri due procedimenti pregiudiziali sulle figure italiane di giudici onorari pendono, al momento, dinanzi alla Corte di giustizia. Un primo, piuttosto analogo al caso *UX*, riguarda il Giudice Onorario di Tribunale – GOT. Il rinvio è stato effettuato dal Tribunale di Vicenza che si interroga sull'effetto utile delle direttive 1997/81/CE e 1999/70/CE a fronte dell'orientamento nazionale che esclude il GOT dalla nozione di lavoratore a tempo parziale di cui alla clausola 2 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1997/81/CE e dalla nozione di lavoratore a tempo determinato di cui alla clausola 2 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE (Corte giust., domanda del 31 gennaio 2020, causa C-834/19, *Ministero della Giustizia e Repubblica italiana*). Un secondo, sollevato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ed articolato in tre quesiti, ritorna sul giudice di pace e sembra interrogare la Corte su aspetti nuovi rispetto a quelli approfonditi nel caso *UX*. In breve, i dubbi interessano la compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 20, 21, 31, 33 e 34), con i principi dell'UE in tema autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale (art. 47 della Carta), con le direttive n. 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato (clausole 2 e 4), n. 1997/81/CE sul lavoro a tempo parziale (clausola 4) n. 2003/88/CE sull'orario di lavoro (art. 7), n. 2000/78/CE (art. 1, 2 comma 2 lett. a) in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, della normativa nazionale italiana di cui alla legge 374/91, secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano non equiparati quanto a trattamento economico, assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati e completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico. Ancora, si chiede al giudice UE se la clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, osti all'applicazione di una normativa nazionale italiana, secondo cui l'incarico a tempo determinato dei giudici di pace, fissato in 8 anni complessivi, possa essere

Più in generale, la pronuncia coinvolge punti nodali del diritto materiale e procedurale dell'Unione, toccando quello che potremmo definire il cuore del diritto europeo del lavoro e della tutela giurisdizionale nelle forme della cooperazione giudiziaria.

Le valutazioni che la Corte dedica a ciascun profilo evidenziato sono abbastanza esaustive. Esse prendono le mosse dalla connessa giurisprudenza UE, qui non smentita ma, anzi, richiamata in più punti a supporto. Al contempo, arricchiscono le questioni trattate di prospettive peculiari, finora non analizzate o tralasciate, probabilmente per mancanza di confronto con casi pratici.

Parimenti, la pronuncia pare colmare una lacuna normativa italiana o, per meglio dire, risolvere talune discriminazioni retributive circoscritte al passato. Infatti, come meglio si dirà¹⁰, il legislatore italiano ha posto fine a codeste difformità di trattamento di recente e per il tempo a venire, senza, cioè, disciplinare o “sanare” situazioni pregresse e/o circostanze illegittime sotto il profilo nazionale quanto europeo. Ebbene, le risposte pregiudiziali possono regolare il vuoto normativo e riportare il diritto interno in sintonia con quello dell'UE.

I paragrafi che seguono mirano a ripercorrere le argomentazioni della Corte nei punti più interessanti. Soffermandosi sia su quelle che richiamano la giurisprudenza UE sia su quelle che aggiungono utili osservazioni alle questioni sostanziali e procedurali del diritto UE pertinenti.

2. Nozione di giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE: precisazioni

La Corte di giustizia affronta innanzitutto la ricevibilità del rinvio¹¹. Nel caso di specie, ciò consente di rispondere contestualmente alla prima questione legata alla possibilità del giudice di pace di operare il rinvio pregiudiziale al giudice UE.

Si discute cioè della nozione di giurisdizione ai sensi dell'art. 267 TFUE. Questione nota, propria del diritto dell'Unione, al centro di copiosa e costante giurisprudenza UE¹², qui ripercorsa in più aspetti al fine di valutare se l'organismo di rinvio costituisce una giurisdizione ai sensi del rinvio pregiudiziale.

Per tale via, la figura del giudice di pace è analizzata sotto la lente dei requisiti¹³ che un organismo remittente deve possedere: origine legale; indipendenza; carattere permanente; obbligatorietà della giurisdizione; svolgimento in contraddittorio dei procedimenti; applicazione di norme giuridiche.

Nulla quaestio sull'origine legale e sul carattere permanente del giudice di pace, come sull'applicazione di norme giuridiche. I dubbi riguardano, principalmente, l'indipendenza. Qualità che la stessa Corte ribadisce essere essenziale per il buon funzionamento della

sistematicamente prorogato di ulteriori 4 anni senza la previsione di alcuna sanzione effettiva e dissuasiva in alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato (Corte giust., domanda del 31 luglio 2020, causa C-236/20, *Ministero della Giustizia e a.*).

¹⁰ V. *infra*.

¹¹ Come è noto, la domanda di pronuncia pregiudiziale può provenire da un procedimento di ingiunzione di pagamento. V. Corte giust., 14 dicembre 1971, causa 43/71, *Politi*, ECLI:EU:C:1971:122, punti 4-5; 8 giugno 1998, causa C-266/96, *Corsica Ferries France*, ECLI:EU:C:1998:306, punto 23.

¹² *Ex multis*, Corte giust. 19 settembre 2006, causa C-506/04, *Wilson*, ECLI:EU:C:2006:587; 12 giugno 2014, causa C-377/13, *Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta*, ECLI:EU:C:2014:1754; 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13, *Torresi*, ECLI:EU:C:2014:2088; 6 ottobre 2015, causa C-203/14, *Consorti Sanitari del Maresme*, ECLI:EU:C:2015:664; 9 ottobre 2014, causa C-222/13, *TDC*, ECLI:EU:C:2014:2265; 16 febbraio 2017, causa C-503/15, *Margarit Panicello*, ECLI:EU:C:2017:126.

¹³ Corte giust., 21 gennaio 2020, causa C-274/14, *Banco de Santander*, ECLI:EU:C:2020:17, punto 51.

cooperazione giudiziaria per il tramite del rinvio pregiudiziale. Come a dire che possono dialogare con la Corte UE unicamente organi nazionali, incaricati di applicare il diritto dell'Unione, pienamente indipendenti¹⁴.

Per chiarire il punto, il giudice UE ricorre alla propria giurisprudenza secondo cui l'indipendenza va indagata e riscontrata sotto due profili. Un primo di ordine esterno esige che l'organismo svolga le proprie funzioni in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione e senza ricevere ordini o istruzioni, in modo che sia tutelato in caso di interferenze (pressioni) esterne suscettibili di compromettere l'indipendenza di giudizio e/o di influenzarne le decisioni¹⁵. Vi rientra anche l'inalterabilità dei membri dell'organo giudicante intesa come garanzia di indipendenza e di protezione psicofisica¹⁶. Un secondo di ordine interno riguarda l'imparzialità/equidistanza rispetto alle parti in causa e ai loro rispettivi interessi. Vale a dire che il giudice adito nel momento in cui risolve la controversia, deve essere obiettivo e del tutto estraneo ai fatti e agli interessi in gioco, dovendosi attenere alla stretta applicazione della legge¹⁷.

È bene aggiungere che le garanzie di indipendenza e di imparzialità impegnano il legislatore interno nella predisposizione di disposizioni utili a fugare i dubbi quanto alla impermeabilità dell'organo giudicante rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità riguardo agli interessi di causa. Rispondono a tanto le norme che regolano la composizione dell'organo, la nomina, la durata delle funzioni, le cause di astensione, di ricasazione e di rimozione¹⁸.

Tanto premesso, il caso di specie sembra di facile risoluzione atteso che, come la stessa Corte rileva, la normativa nazionale¹⁹ prevede che i giudici di pace sono nominati con decreto del presidente della Repubblica all'esito di deliberazioni che coinvolgono, tra l'altro, il Consiglio superiore della magistratura²⁰; hanno un mandato di quattro anni, rinnovabile; e, in linea di principio, restano in servizio fino alla scadenza del mandato. Ugualmente, i casi di revoca dall'incarico e i relativi procedimenti sono stabiliti a livello nazionale da disposizioni legislative specifiche. Né è revocabile in dubbio l'esercizio dell'ufficio in piena autonomia – fatte salve le disposizioni disciplinari – senza pressioni esterne né ingerenze.

Alla Corte UE, pertanto, appare del tutto manifesta e inconfutabile l'indipendenza del giudice di pace italiano. E di conseguenza il suo inserimento nel novero degli organi nazionali competenti ad effettuare il rinvio alla Corte UE²¹.

Vi è da osservare che gli elementi normativi riguardanti la costituzione, la nomina ed il funzionamento dell'organo in questione, potrebbero fare ritenere irrilevante la questione e

¹⁴ Corte giust., 30 giugno 1966, causa 61/65, *Vaassen-Göbbels*, ECLI:EU:C:1966:39; 31 maggio 2005, causa C-53/03, *Syfait e a.*, ECLI:EU:C:2005:333, punto 29. V. anche Corte giust., *Margarit Panicello*, cit., punto 27.

¹⁵ Corte giust., 27 febbraio 2018, causa C-64/16, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses*, ECLI:EU:C:2018:117, punto 44.

¹⁶ Cfr. Corte giust., *Banco de Santander*, cit., punto 58-59.

¹⁷ Corte giust., *Banco de Santander*, cit., punto 60-61.

¹⁸ Corte giust., *Banco de Santander*, cit., punto 63.

¹⁹ Art. 4 legge n. 374/1991.

²⁰ Quest'atto ufficiale è preceduto dalla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.

²¹ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punti da 42 a 65. V., altresì, Corte giust., 16 dicembre 2008, causa C-210/06, *Cartesio*, ECLI:EU:C:2008:723, punto 56; 25 giugno 2009, causa C-14/08, *Roda Golf & Beach Resort*, ECLI:EU:C:2009:395, punto 33; 4 settembre 2019, causa C-347/18, *Salvoni*, ECLI:EU:C:2019:661, punto 26.

indurre a concludere che il nostro giudice di pace è una giurisdizione nazionale senza particolari difficoltà né necessità di interrogare la Corte di giustizia.

Quale, quindi, il contributo della pronuncia in esame? Sotto il profilo dell'indipendenza, il relativo *case law* dell'Unione²² trova indubbiamente pieno riscontro²³. Esso è, però, qui ripreso per fornire chiarimenti ulteriori per il nostro ordinamento come per gli altri Stati UE che contemplano la figura del giudice onorario, sebbene con le dovute particolarità e differenze.

Nella fattispecie in esame, il giudice di Lussemburgo coglie appieno l'opportunità di ribadire e rafforzare il concetto di indipendenza intesa come elemento imprescindibile per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali a livello sia dell'Unione – giudici dell'Unione e avvocati generali della Corte²⁴, sia degli Stati membri per i giudici nazionali²⁵.

Parimenti, la nozione di giurisdizione nazionale, di cui all'art. 267 TFUE, ne trae arricchimento atteso che è la prima occasione prospettata alla Corte per pronunciarsi sulla figura del giudice di pace istituita dalla legge italiana. A tal riguardo, il giudice lussemburghese sottolinea, senza timore di ripetersi, che si tratta di una nozione di diritto dell'Unione sì che la sua attribuzione può anche non corrispondere alla qualificazione data dall'ordinamento dello Stato membro²⁶. E che, in generale, i requisiti menzionati attribuiscono all'organo cui l'ordinamento nazionale abbia attribuito la definizione di una lite, la possibilità di dialogare con la Corte UE al fine di un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

Pertanto, la disamina della questione va accolta con favore. Invero, sebbene già ampiamente scandagliata, la Corte evidenzia, ancora una volta, la portata elastica e flessibile della nozione di giurisdizione in grado di tenere conto delle molteplici diversità presenti negli ordinamenti degli Stati membri. Di modo che i confini della nozione *de qua* restano volutamente sottili e per tale via conformi al diritto dell'Unione, alla luce di argomentazioni nuove e chiarificatrici²⁷.

3. Definizione di lavoratore alla luce del diritto UE applicabile

Venendo ai profili di diritto sostanziale propri del secondo quesito pregiudiziale, il giudice nazionale interroga la Corte sul diritto della ricorrente al risarcimento danni per il

²² Corte giust., 13 giugno 2017, causa C-258/14, *Florescu e a.*, ECLI:EU:C:2017:448; 7 febbraio 2019, causa C-49/18, *Escribano Vindel*, ECLI:EU:C:2019:106; 19 novembre 2019, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, *A.K. E a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema)*, ECLI:EU:C:2019:982.

²³ Cfr. Corte giust., 14 maggio 2008, causa C-109/07, *Pilato*, ECLI:EU:C:2008:274.

²⁴ Art. 19, par. 2, terzo comma, TUE.

²⁵ Corte giust., *Escribano Vindel*, cit., punto 65; Corte giust., *Associação Sindical dos Juizes Portugueses*, cit., punto 42.

²⁶ V., *ex multis*, Corte giust., 17 ottobre 1989, causa C-109/88, *Danfoss*, ECLI:EU:C:1989:383.

²⁷ Corte giust., 16 luglio 1992, causa C-67/91, *Ass. Espan. Banca Privada*, ECLI:EU:C:1992:330; 4 febbraio 1999, causa C-103/97, *Köllensperger*, ECLI:EU:C:1999:52, punto 16; 2 marzo 1999, causa C-416/96, *El-Yassini*, ECLI:EU:C:1999:107, punto 17; 21 marzo 2000, cause riunite C-110 e 147/98, *Gabalfrisa*, ECLI:EU:C:2000:145, punto 33. Basti ricordare che sono considerati giurisdizione nazionale il giudice cautelare (Corte giust., 24 maggio 1977, causa 107/76, *Hoffmann-La Roche*, ECLI:EU:C:1977:89, punto 4; 27 ottobre 1982, cause riunite 35 e 36/82, *Morson e Jhanjan*, ECLI:EU:C:1982:368; 21 aprile 1988, causa 338/85, *Pardini*, ECLI:EU:C:1988:194, punto 9); il giudice italiano nel procedimento ingiuntivo (Corte giust., 17 maggio 1994, causa C-18/93, *Corsica Ferries*, ECLI:EU:C:1994:195); il giudice istruttore (Corte giust., 9 novembre 1983, causa 199/82, *San Giorgio*, ECLI:EU:C:1983:318; 24 aprile 1980, causa 65/79, *Chatain*, ECLI:EU:C:1980:108; 4 dicembre 1980, causa 54/80, *Wilner*, ECLI:EU:C:1980:282; 21 febbraio 1974, causa 162/73, *Birra Dreher*, ECLI:EU:C:1974:17, punto 3; 3 ottobre 2000, causa C-371/97, *Gozza c. Università Padova*, ECLI:EU:C:2000:526, punti 29-30).

diniego di ferie retribuite, in ragione della nozione di lavoratore a tempo determinato ai sensi della direttiva 2003/88/CE e del principio di non discriminazione enunciato nell'accordo quadro²⁸.

La Corte scinde la questione in tre aspetti specifici del diritto dell'Unione e vaglia la sussistenza del diritto alle ferie remunerate in ragione di ciascuno di essi²⁹ con l'ausilio delle interpretazioni fornite in altre pronunce³⁰.

Essa analizza, in primo luogo, la nozione di lavoratore ai sensi della direttiva 2003/88 e della Carta, al fine di determinare se un giudice di pace possa rientrarvi; per poi passare a quella contenuta nell'accordo quadro; infine, si sofferma sul principio di non discriminazione, sancito *ratione materiae* dall'accordo quadro menzionato, e, quindi, sulla possibilità di assimilare il giudice di pace ai magistrati ordinari³¹.

La nozione di lavoratore occupa, quindi, uno spazio particolare nei passaggi interpretativi della Corte atteso che occorre chiarire se l'ufficio del giudice di pace possa essere ricompreso nella nozione di lavoratore e/o di lavoratore a tempo determinato alla luce delle norme UE richiamate.

La risposta della Corte è articolata. Essa parte dalla considerazione che un giudice di pace percepisce indennità connesse alle prestazioni effettuate nonché per ogni mese di servizio effettivo. Ulteriori indicazioni provengono dall'applicazione della direttiva 2003/88/CE al caso di specie, in quanto l'attività giurisdizionale del giudice di pace rientra nel settore di attività pubblica. E, quindi, dall'escludere deroghe *in peius* per i giudici di pace³².

Pertanto, la lettura dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE in materia di ferie annuali³³ e dell'art. 31, par. 2 della Carta in tema di condizioni di lavoro giuste ed eque indirizza il lavoro ermeneutico del giudice UE. In particolare, quest'ultimo ricorda che ai fini dell'applicazione della direttiva 2003/88/CE, la nozione di lavoratore non varia a seconda degli ordinamenti nazionali, ma ha una portata autonoma, propria del diritto dell'Unione da definirsi in base a criteri obiettivi che il giudice nazionale è tenuto a rilevare³⁴.

E, sottolineando le competenze del giudice interno nelle vesti di giudice dell'Unione, la Corte ricorda che spetta a questi verificare che una persona fornisca prestazioni in cambio di una retribuzione, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima³⁵. Allo stesso modo, che le attività siano reali ed effettive e non puramente

²⁸ V. *infra*.

²⁹ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punti 79-113.

³⁰ Corte giust., 1° marzo 2012, causa C-393/10, *O'Brien*, ECLI:EU:C:2012:110; 29 novembre 2017, causa C-214/16, *King*, ECLI:EU:C:2017:914.

³¹ V. *infra*.

³² Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punti 85-87.

³³ L'art. 7, par. 1 dir. 2003/88/CE prevede che gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

³⁴ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 88. Cfr. anche Corte giust., 26 marzo 2015, causa C-316/13, *Fenoll*, ECLI:EU:C:2015:200, punti 25-27; 20 novembre 2018, causa C-147/17, *Sindicatul Familia Constanța e a.*, ECLI:EU:C:2018:926, punto 41.

³⁵ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 94.

marginali e accessorie³⁶. Viceversa, l'esame dei requisiti che caratterizzano il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle parti interessate può essere tralasciato³⁷.

In tale prospettiva, la Corte ritiene che il giudice adito può facilmente riscontrare che le prestazioni sono concrete, svolte in via principale dalla ricorrente³⁸ e remunerate. Nessun ostacolo, quindi, a concludere che il giudice di pace sia un lavoratore ai sensi del diritto UE.

Peraltro, giudice nazionale è facilitato dalle risposte pregiudiziali in parola secondo le quali la natura giuridica *sui generis* che il diritto nazionale assegna al rapporto di lavoro, non influisce sulla qualità di lavoratore ai sensi del diritto dell'Unione³⁹. E, pertanto, può esserne omessa la disamina. Allo stesso modo, in relazione al profilo retributivo, il giudice nazionale non dovrebbe dubitare che le somme percepite dalla ricorrente, sebbene limitate⁴⁰, siano il corrispettivo dell'attività professionale svolta. Né dare spazio al fatto che la normativa nazionale qualifica come onorarie le funzioni in parola⁴¹.

Utili all'indagine che investe il giudice interno paiono, inoltre, le precisazioni della Corte in merito al vincolo di subordinazione nell'ipotesi di funzioni giurisdizionali. La Corte ricorda che la giurisprudenza dell'Unione ha più volte ribadito che le condizioni di servizio piuttosto che il potere disciplinare esercitabile dal Consiglio superiore della magistratura (CSM)⁴² non intaccano il principio di indipendenza del potere giudiziario o la facoltà degli Stati membri di prevedere una disciplina particolare per i magistrati⁴³.

Il punto focale per la Corte è costituito, quindi, dalle modalità di organizzazione del lavoro dei giudici di pace, quali la reperibilità costante, l'obbligo di osservare gli ordini di servizio del Capo dell'Ufficio e quello di eseguire i provvedimenti organizzativi speciali e generali del CSM. Ne deriva che i giudici di pace svolgono le loro funzioni nell'ambito di un rapporto giuridico di subordinazione sul piano amministrativo che non incide sulla loro indipendenza nel decidere⁴⁴.

Di rilievo è, dunque, il vaglio del giudice interno volto ad accertare la sussistenza delle circostanze rilevanti su menzionate e, conseguentemente, a dichiarare che il giudice di pace è lavoratore ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 31, par. 2 della Carta qualora le sue prestazioni siano reali, effettive e remunerate⁴⁵.

Quanto alla nozione di lavoratore a tempo determinato rapportata al giudice di pace, le argomentazioni appena esposte paiono replicarsi.

Nondimeno, si preme sulla formulazione ampia della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro qui in evidenza così da ricomprendere, in generale, i lavoratori a tempo determinato con contratto di assunzione o rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o

³⁶ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 93.

³⁷ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 90. V. anche Corte giust., 14 ottobre 2010, causa C-428/09, *Union syndicale Solidaires Isère*, ECLI:EU:C:2010:612, punto 29.

³⁸ La ricorrente, nel periodo tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018, ha emesso 478 Corte giust., nonché 1326 ordinanze in qualità di giudice penale; ha tenuto due udienze alla settimana.

³⁹ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 96; Corte giust., *Fenoll*, cit., punto 31.

⁴⁰ In tale senso, Corte giust., 30 marzo 2006, causa C-10/05, *Mattern e Cikotic*, ECLI:EU:C:2006:220, punto 22; 4 giugno 2009, cause riunite C-22/08 e C-23/08, *Vatsouras e Koupatantze*, ECLI:EU:C:2009:344, punto 27.

⁴¹ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punti 97-101.

⁴² Corte giust., 26 marzo 1987, causa 235/85, *Commissione c. Paesi Bassi*, ECLI:EU:C:1987:161, punto 14.

⁴³ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 106; Corte giust., *O'Brien*, cit., punto 47.

⁴⁴ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punti 112-113.

⁴⁵ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 113.

dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. E, parimenti, sulla definizione onnicomprensiva di lavoratori a tempo determinato ai sensi della clausola successiva – clausola 3, punto 1 dell'accordo quadro – laddove si prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dalla qualificazione del contratto in diritto interno⁴⁶.

Naturalmente, si riconosce agli Stati UE un certo potere discrezionale per quanto concerne l'applicazione dell'accordo a talune categorie di rapporti di lavoro in conformità con il diritto e/o le prassi nazionali e a condizione di rispettare l'effetto utile del diritto UE⁴⁷ e del principio di parità di trattamento sancito *ratione materiae* dall'accordo quadro. La Corte precisa, però, che l'accordo non esclude alcun settore particolare e che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico⁴⁸.

Di talché, l'eventuale esclusione potrebbe risultare arbitraria se non giustificata dalla natura sostanzialmente *sui generis* del rapporto di lavoro dei giudici di pace⁴⁹, il cui accertamento coinvolge principalmente il giudice nazionale e può giovare dei principi e dei criteri forniti dalla Corte⁵⁰.

La disamina prospettata è così guidata dalle affermazioni della Corte secondo cui il giudice adito deve considerare la distinzione tra questa categoria e le altre conformemente alla *ratio* e alla finalità dell'accordo quadro⁵¹.

In particolare, occorre tenere conto delle forme di organizzazione del lavoro, nei termini già chiariti, e delle modalità di designazione e di revoca dei giudici di pace. Ancora, bisogna considerare la natura pubblica del datore di lavoro senza attribuire rilevanza al fatto che tali rapporti di lavoro sono costituiti mediante decreti presidenziali⁵². In merito alla durata determinata, la Corte si limita a rammentare che ai sensi dell'accordo in parola⁵³ il termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico⁵⁴.

Per tale via, qualora il giudice nazionale constati che le attività siano reali, effettive e retribuite, il giudice di pace può considerarsi lavoratore a tempo definito ai sensi della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro⁵⁵.

La pronuncia in esame conferma l'attenzione che l'Unione riserva ai lavoratori e la premura per quelli a tempo definito, ferme restando le prerogative in merito dei Paesi UE. La

⁴⁶ Cfr. Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punti 115-116; Corte giust., 19 marzo 2020, cause riunite C-103/18 e C-429/18, *Sánchez Ruiz e a.*, ECLI:EU:C:2020:219, punti 108-109.

⁴⁷ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 117; Corte giust., *O'Brien*, cit., punto 34. Sia consentito rinviare a C. PESCE, *Il principio dell'effetto utile e la tutela dei diritti nella giurisprudenza dell'Unione*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2014, n. 2, pp. 359-376.

⁴⁸ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 121.

⁴⁹ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 123; Corte giust., *O'Brien*, cit., punto 42.

⁵⁰ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 124. Cfr. Corte giust., *O'Brien*, cit., punto 43.

⁵¹ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punti 124-125; Corte giust., *O'Brien*, cit., punto 44.

⁵² L'articolo 4 della legge n. 374/1991 prevede che tali giudici siano nominati con decreto del presidente della Repubblica italiana, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello. Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 128; Corte giust., *Sánchez Ruiz e a.*, cit., punto 115.

⁵³ Cfr. clausola 3, punto 1, dell'accordo quadro.

⁵⁴ Del tutto palese che il mandato dei giudici di pace sia limitato a un periodo di quattro anni, rinnovabile.

⁵⁵ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punti 114-134.

sentenza interviene, pertanto, a consolidare la giurisprudenza sul punto e a confermare che l'ambito di applicazione dell'accordo quadro in analisi non subisce restrizioni né limitazioni, ma anzi si amplia interessando in generale i lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro⁵⁶. Allo stesso modo, conferma che la definizione della nozione di lavoratore a tempo determinato include tutti i lavoratori del settore pubblico o privato e a prescindere dalla qualificazione nazionale del contratto.

In definitiva, il centro del diritto del lavoro dell'Unione resta il fascio di garanzie e tutele spettanti ai lavoratori al di là delle definizioni e forme contrattuali previste dagli ordinamenti nazionali. Con forte responsabilizzazione del giudice nazionale negli accertamenti del caso e nel riconoscimento dei diritti spettanti ai lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione.

4. Il principio di non discriminazione *ratione causa* ed il ruolo del giudice nazionale

La terza parte della seconda questione riguarda il rispetto del principio di non discriminazione espresso nella clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro quale applicazione materiale del più ampio principio di cui all'art. 45 TFUE.

Per il suo tramite si vuole chiarire se tale principio ammetta una normativa nazionale che prevede il diritto a ferie annuali retribuite⁵⁷ solo per i magistrati ordinari, e alcuna forma di indennità per quelli onorari nel medesimo periodo di riferimento.

Il dubbio pregiudiziale nasce dalla disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente, la quale non ha percepito alcuna forma di pagamento durante il periodo feriale a differenza dei magistrati ordinari.

Vi è da osservare subito che il legislatore italiano ha posto fine a tale disuguaglianza con il d.lgs. n. 116/2017 che introduce la retribuzione del periodo feriale per i giudici di pace. Ma, il testo normativo non può qui trovare applicazione in ragione del momento di entrata in servizio dell'istante. Resta, quindi, da indagare la normativa applicabile *ratione temporis* e i poteri/obblighi del giudice nazionale nel risolvere la controversia.

In effetti, la diversità, per non parlare *apertis verbis* di disparità/discriminazione, pare amplificarsi se si tiene conto di talune circostanze evidenziate dal giudice lussemburghese. Al tempo stesso le differenze di trattamento potrebbero trovare una *ratio* in reali necessità perseguite dallo Stato⁵⁸. Di qui l'arduo compito del giudice nazionale adito nell'indagare le norme nazionali e dell'Unione rilevanti.

In relazione alle prime, la Corte osserva che l'ordinamento interno delinea le condizioni di lavoro dei giudici di pace in maniera difforme da quelle dei magistrati ordinari, facendo leva su un esercizio differente delle funzioni giurisdizionali. Visione che non convince e che trascura in larga parte i profili dell'indipendenza e dell'imparzialità alla stregua dei quali la giurisprudenza della Corte UE valuta gli organi giudicanti nazionali⁵⁹. E, analogamente, gli

⁵⁶ Corte giust., 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, *Mascolo e a.*, ECLI:EU:C:2014:2401, punto 67 e giurisprudenza *ivi cit.*

⁵⁷ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punti 135-163.

⁵⁸ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punti 151, 160, 162.

⁵⁹ V. *supra*. Corte giust., *Wilson*, cit., punti 47-53; Corte giust., 27 febbraio 2018, causa C-64/16, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses*, ECLI:EU:C:2018:117, punti 32, 41-45; 25 luglio 2018, causa C-216/18 PPU, *Minister for Justice and Equality*, ECLI:EU:C:2018:586, punti 50-54.

obblighi disciplinari e la soggezione al CSM che i giudici di pace condividono con i magistrati ordinari.

Quanto al diritto dell'Unione, le argomentazioni della Corte di giustizia ruotano sul diritto sociale dell'Unione e sul principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 TFUE, conosciuto anche come principio di non discriminazione. Principio che non ammette interpretazioni restrittive⁶⁰ e di cui se ne evidenzia, in particolare modo, l'applicazione specifica ad opera dell'accordo quadro nei termini di una maggiore tutela per i lavoratori a tempo definito⁶¹. Cosicché, questi ultimi sono trattati al pari di quelli a tempo indeterminato comparabili. Vale a dire, come ben noto, che situazioni equivalenti meritano uguale trattamento; situazioni diverse vanno trattate in maniera diversa fra loro, a meno che non sussistano giustificazioni obiettive⁶².

I lavoratori a tempo definito non vanno perciò discriminati per la tipologia di contratto in assenza di ragioni giustificative; precisazione importante per la controversia in esame e, soprattutto, precedente che va a nutrire la giurisprudenza europea sul punto ed a guidare gli operatori del diritto in vicende analoghe.

Tale visione fa salvo il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono per quanto riguarda l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, le condizioni di accesso alla magistratura, nonché quelle di impiego applicabili sia ai magistrati ordinari che ai giudici di pace, a patto che sia rispettato il principio di non discriminazione in situazioni comparabili⁶³.

Delicato e complesso, quindi, il lavoro del giudice *a quo* il quale, precisa la Corte UE, è tenuto, in primo luogo, ad accertare che le situazioni siano comparabili e ad appurare che i lavoratori a tempo determinato – giudici di pace – esercitino le medesime mansioni di quelli a tempo indeterminato – magistrati ordinari – oppure occupino il loro stesso posto⁶⁴. In secondo luogo, a verificare che esista o meno una ragione oggettiva che giustifichi una differenza di trattamento⁶⁵.

La Corte, senza arrivare a conclusioni o suggerire soluzioni, fornisce indicazioni utili al giudice nazionale ai fini dell'indagine che lo impegna. Le sue argomentazioni pongono attenzione⁶⁶ al fatto che i giudici di pace trattano per lo più cause di minore complessità, mentre i magistrati ordinari quelle di maggiore rilievo; e che gli stessi sono giudici monocratici⁶⁷. Rammenta poi la necessità di indagare la sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base

⁶⁰ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 138; 5 giugno 2018, causa C-677/16, *Montero Mateos*, ECLI:EU:C:2018:393, punto 41.

⁶¹ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 137; 22 gennaio 2020, causa C-177/18, *Baldonedo Martín*, ECLI:EU:C:2020:26, punto 35.

⁶² Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punti 141, 146; Corte giust., *Montero Mateos*, cit., punto 49.

⁶³ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 157; Corte giust., *Motter*, cit., punti 43-44.

⁶⁴ Nel caso di specie, la ricorrente giudice di pace sarebbe comparabile a un giudice togato che ha superato la terza valutazione di idoneità professionale e ha maturato un'anzianità di servizio di almeno quattordici anni, in ragione dell'attività giurisdizionale svolta equivalente a quella di un magistrato ordinario, con le medesime responsabilità sul piano amministrativo, disciplinare e fiscale, e dell'inserimento continuativo nell'organico degli uffici presso i quali ha lavorato, percependo le prestazioni finanziarie di cui all'art. 11 della legge n. 374/1991.

⁶⁵ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 149.

⁶⁶ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 148; Corte giust., *Montero Mateos*, cit., punto 52.

⁶⁷ Art. 106, co. 2 Cost.

a criteri oggettivi e trasparenti. Non vi è, cioè, spazio per differenze di trattamento previste da norme generali o astratte, quale una legge o un contratto collettivo. Ma, al contrario, occorre verificare che la disparità risponda ad un reale bisogno e/o sia idonea a conseguire l'obiettivo. Il discrimine può rinvenirsi nella specifica natura delle funzioni per le quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, nelle caratteristiche loro inerenti o, eventualmente, nel perseguimento di una finalità di politica sociale di uno Stato⁶⁸.

Conseguentemente, la natura temporanea dell'impiego non può essere una ragione oggettiva ai fini considerati. Se così fosse, incalza la Corte, l'effetto utile del dritto UE⁶⁹ sarebbe fortemente compromesso e situazioni svantaggiose per i lavoratori a tempo definito troverebbero giustificazioni⁷⁰. A ciò si aggiunga la palese violazione della parità di trattamento riservata ai lavoratori dell'Unione a prescindere dalla tipologia contrattuale.

Viceversa, a giudizio della Corte, esigenze oggettive attinenti all'impiego da ricoprirsì possono legittimare differenze di trattamento, purché estranee alla durata del rapporto di lavoro. Così, nel caso di specie, talune disparità tra lavoratori a tempo indeterminato assunti con concorso e lavoratori a tempo determinato assunti all'esito di una procedura diversa, possono, in linea di principio, trovare valide motivazioni nelle qualifiche richieste e nella natura delle mansioni da svolgere. Come nell'importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale e, specificamente, dall'art. 106, par. 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari⁷¹.

In ogni caso, spetta al giudice del rinvio valutare gli elementi qualitativi e quantitativi riguardanti le funzioni svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, nonché l'insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti⁷².

Tuttavia, la disamina da parte del giudice interno deve tenere presente che il diritto UE non bada alle procedure di assunzione ai fini del riconoscimento del diritto alle ferie retribuite ed esclude che le differenze tra le stesse possano privare i giudici onorari di ferie annuali retribuite corrispondenti a quelle previste per i magistrati ordinari⁷³.

In definitiva, né la durata temporanea del rapporto di lavoro né la diversa modalità di assunzione possono, in linea di principio, violare il diritto alle ferie retribuite e/o altre condizioni di lavoro del giudice di pace italiano.

Pertanto, il principio di parità di trattamento espresso dalla clausola in esame bocchia la normativa nazionale italiana che esclude il diritto per il giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come garantito ai magistrati togati, qualora il giudice nazionale accerti che le situazioni sono comparabili e che non ci siano ragioni obiettive in grado di giustificare trattamenti differenti.

⁶⁸ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punti 150-151; Corte giust., *Montero Mateos*, cit., punti 56-57.

⁶⁹ Corte giust., 24 gennaio 2012, causa C-282/10, *Dominguez*, ECLI:EU:C:2012:33, punto 24 e giurisprudenza cit.; 20 settembre 2018, causa C-466/17, *Motter*, ECLI:EU:C:2018:758, punti 38-39; 6 novembre 2018, cause riunite C-569/16 e C-570/16, *Stadt Wuppertal*, ECLI:EU:C:2018:871.

⁷⁰ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 152.

⁷¹ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 161.

⁷² Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punto 161.

⁷³ Corte giust., *Governo della Repubblica italiana*, cit., punti 158-161; Corte giust., *Motter*, cit., punti 45-47.

La pronuncia in esame responsabilizza il giudice nazionale nelle vesti di giudice dell'Unione e di organo competente a garantire la corretta applicazione del diritto europeo, il rispetto pieno dei principi fondamentali ivi enunciati e di quelli derivati dalla giurisprudenza. Si rafforza, per tale via, la centralità del giudice nazionale a tutela della piena efficacia del diritto UE⁷⁴.

Spetta, ora, al giudice nazionale risolvere i fatti di causa in ragione delle risposte pregiudiziali, dei criteri ivi elaborati e, più in generale, alla luce dei noti obblighi di interpretazione conforme del diritto interno e, all'occorrenza, della disapplicazione di disposizioni nazionali contrarie⁷⁵. Vale a dire, ricorrendo, se opportuno, a punti fermi del diritto UE sebbene non richiamati direttamente dal giudice UE nel contesto in esame.

Del resto, per consolidata giurisprudenza, il giudice nazionale disapplica qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore⁷⁶. E, nel caso di specie, al di là delle novelle legislative italiane summenzionate, il giudice *a quo* è tenuto ad applicare a categorie di persone sfavorite lo stesso regime riservato a categorie equivalenti. Come è noto, tale obbligo vige indipendentemente dall'esistenza, in diritto interno, di disposizioni che conferiscano all'organo giurisdizionale la competenza per farlo.

In definitiva, il giudice di pace bolognese ha a sua disposizione tutti gli elementi e gli strumenti per risolvere la controversia conformemente al diritto dell'Unione così come interpretato dalla Corte in risposta all'ordinanza di rinvio pregiudiziale. Si auspica che per lo stesso sia agevole accertare la condizione di lavoratore e/o di lavoratore a tempo determinato del giudice di pace italiano; verificare che le condizioni di lavoro del giudice di pace siano comparabili a quelle del magistrato ordinario; e, infine, pronunciarsi sul diritto alle ferie retribuite del giudice onorario.

⁷⁴ Corte giust., 11 novembre 2015, causa C-219/14, *Greenfield*, ECLI:EU:C:2015:745; 30 giugno 2016, causa C-178/15, *Sobczyszyn*, ECLI:EU:C:2016:502; 13 luglio 2016, causa C-161/15, *Bensada Benallal*, ECLI:EU:C:2016:175; 13 luglio 2016, causa C-187/15, *Pöpperl*, ECLI:EU:C:2016:550; 24 gennaio 2018, causa C-616/16, *Pantuso e a.*, ECLI:EU:C:2018:32; 21 febbraio 2018, causa C-518/15, *Matzak*, ECLI:EU:C:2018:82; 6 settembre 2018, causa C-527/16, *Alpenrind e a.*, ECLI:EU:C:2018:669; 30 aprile 2020, causa C-211/19, *Készenléti Rendőrség*, ECLI:EU:C:2020:344.

⁷⁵ *Ex multis*, Corte giust., *Fenoll*, cit.; 6 novembre 2018, causa C-684/16, *Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV*, ECLI:EU:C:2018:874; 24 giugno 2019, causa C-573/17, *Popławski*, ECLI:EU:C:2019:530; 11 luglio 2019, causa C-716/17, *A*, ECLI:EU:C:2019:598.

⁷⁶ Di recente, Corte giust., 22 gennaio 2019, *Cresco Investigation*, causa C-193/17, ECLI:EU:C:2019:43, e giurisprudenza ivi cit.; 8 maggio 2019, causa C-24/17, *Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst*, ECLI:EU:C:2019:373.